

n	oggetto del quesito	Quesito testuale di un operatore economico	Risposta al quesito
1	RICHIESTA DI CHIARIMENTI	Con riferimento alla procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo all'intervento denominato: Messa in sicurezza ai sensi dell'OPCM 327/2003 e ristrutturazione della scuola elementare Mattarella, ubicata a Palermo Viale G. Di Vittorio angolo con la Via Padre Annibale di Francia si formulano i seguenti quesiti. Quesito n. 1 Figure professionali specialistiche e subappalto Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alle figure professionali che l'operatore economico dovrà indicare per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, si chiede di chiarire se le prestazioni relative: al professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 139/2006 e al D.M. 05/08/2011; al professionista incaricato delle prestazioni in materia di acustica, iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42; al professionista geologo; possano essere oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di ricorso al subappalto per le suddette prestazioni specialistiche, sia necessario indicare già in sede di presentazione dell'offerta le generalità e i nominativi dei relativi professionisti incaricati. Quesito n. 2 Metodologia BIM e OGI Con riferimento alla gestione informativa digitale e alla metodologia BIM, si chiede di chiarire se sia richiesta, in sede di offerta, la produzione dell'OGI (Offerta di Gestione Informativa). In particolare, si chiede conferma che, in assenza di espressa previsione nella documentazione di gara, tale elaborato non debba essere presentato Quesito n. 3 Giovane professionista in RTP In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, si chiede di chiarire se la figura del giovane professionista prevista dalla normativa vigente possa essere individuata quale collaboratore/dipendente della società mandataria o mandante del RTP oppure se debba necessariamente partecipare al raggruppamento quale professionista singolo mandante.	1.Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara si chiarisce che le prestazioni afferenti al professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, al tecnico competente in acustica e al geologo possono essere affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, purché eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Resta in ogni caso ferma l'obbligatorietà dell'indicazione, in sede di offerta, delle figure professionali richieste dalla lex specialis qualora previste come componenti del gruppo di lavoro. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara <i>"In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.</i> 2.Con riferimento alla Metodologia BIM e OGI si precisa che è stato un refuso 3.Si chiarisce che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, la presenza del giovane professionista è disciplinata dall'art. 39 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. È ammessa la sua individuazione quale professionista dipendente, collaboratore o associato di uno dei soggetti componenti il raggruppamento (mandataria o mandante), purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente e il nominativo del giovane professionista sia indicato nell'offerta secondo quanto richiesto dalla documentazione di gara.
2	RICHIESTA DI CHIARIMENTI	Si prega di confermare, ai fini dell'esecuzione delle indagini preliminari, la partecipazione in forma associata di un consorzio ordinario rientrante nell'elenco operatori economici ex art. 65 D.LGS.36/2023 il quale designa in qualità di consorziato esecutore il laboratorio autorizzato ex art. 50 DPR 2001/380.	Come indicato nel disciplinare di gara <i>"si prevede che (le indagini) vengano eseguite, da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verrà sottoposto all'approvazione del RUP entro 7 giorni dalla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di ingegneria/architettura in quest'ioe"</i> pertanto, l'esecuzione delle indagini non rientra nell'oggetto dell'affidamento del servizio di ingegneria. Tuttavia, questa stazione appaltante potrà valutare la possibilità che l'esecuzione delle stesse possano essere affidate, dall'O.E. incaricato, a laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Il laboratorio designato dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale e svolgere direttamente le attività per le quali tale autorizzazione è richiesta dalla normativa vigente; in tal caso le spese saranno riconosciute a rimborso.
3	Richiesta di chiarimenti [CIG: BBA981E0F8] Quesito in merito alla causa di esclusione relativa al principio di rotazione.	Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura aperta in oggetto (D.Lgs. 36/2023), si chiede un chiarimento sulla causa di esclusione prevista a pag. 12 del disciplinare: <i>"di non avere in corso e non avere avuto affidato o aggiudicato due incarichi consecutivi per servizi analoghi presso l'Amministrazione Comunale"</i>. Al riguardo, si fa presente quanto segue: Inapplicabilità del principio di rotazione: Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, giurisprudenza e prassi confermano che la rotazione non si applica alle procedure aperte, ove la selezione è garantita dal massimo confronto competitivo. Contrasto con la massima partecipazione: Escludere concorrenti per "consecutività" di incarichi in una procedura aperta restringe ingiustificatamente la platea dei partecipanti, violando i principi del Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, la formulazione letterale utilizzata (<i>"due incarichi consecutivi"</i>) appare suscettibile di interpretazioni diverse, con particolare riferimento ai seguenti punti: <i>"Incarichi consecutivi"</i>: Si chiede di chiarire se il limite riguardi esclusivamente gli ultimi due affidamenti in ordine di tempo o si applichi a prescindere dall'arco temporale trascorso. <i>"Servizi analoghi"</i>: Va inteso in senso restrittivo (stesso oggetto) o estensivo (categoria di servizi). Applicabilità dell'esclusione: Opera automaticamente anche se i precedenti incarichi derivano da procedure ordinarie (aperte/ristrette), per le quali l'art. 49 esclude il principio di rotazione. In attesa di un Vostra cortese riscontro, si porgono distinti saluti.	Con riferimento a quanto previsto a pag. 12 del disciplinare di gara, concernente la dichiarazione di <i>"non avere in corso e non avere avuto affidato o aggiudicato due incarichi consecutivi per servizi analoghi presso l'Amministrazione Comunale"</i>, si precisa quanto segue. La clausola in questione richiama il principio di rotazione disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto prestazioni riconducibili al medesimo settore di servizi. Tuttavia, trattandosi di procedura aperta, tale principio non trova applicazione, in quanto la partecipazione è consentita a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limitazioni derivanti dalla qualità di affidatario uscente. Pertanto, la suddetta previsione del disciplinare non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura. Pertanto la frase <i>"di non avere in corso e non avere avuto affidato o aggiudicato due incarichi consecutivi per servizi analoghi presso l'Amministrazione Comunale di Palermo"</i> deve intendersi quale refuso.

4	Quesito in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria	<i>Spettabile Stazione Appaltante, si formula una richiesta di chiarimento in merito a quanto prescritto nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15.</i> <i>Nel suddetto paragrafo viene testualmente riportato che, ai fini della partecipazione, è richiesto: "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto".</i> <i>Si rileva che la dicitura "non superiore" appare un palese refuso materiale, in quanto in contrasto con la ratio stessa dei requisiti di qualificazione, i quali sono volti a garantire una soglia dimensionale e di solidità minima dell'operatore economico. Richiedere un fatturato "non superiore" porterebbe infatti alla paradossale esclusione degli operatori economicamente più solidi.</i> <i>Si ritiene probabile che l'intenzione di codesta Stazione Appaltante fosse quella di richiedere un fatturato "non inferiore" al valore stimato dell'appalto, nel rispetto del limite massimo imposto alle stazioni appaltanti dall'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 (secondo cui il fatturato richiesto non può eccedere il doppio del valore dell'appalto).</i> <i>Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente di confermare se l'espressione "non superiore" sia da intendersi come mero refuso per "non inferiore", e di esplicitare conseguentemente quale sia l'esatto importo del fatturato globale minimo richiesto ai fini della partecipazione alla presente procedura.</i> <i>In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.</i>	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.
5	Quesito in merito alla procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura	<i>Spett.le Stazione Appaltante, Con la presente, in qualità di Operatore Economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, si formula una richiesta di chiarimento in merito ai requisiti del gruppo di lavoro previsti dai documenti di gara.</i> <i>Nello specifico, al paragrafo [Inserire numero paragrafo o pagina, es: 7.3] del Disciplinare di Gara, viene stabilito che:</i> <i>"le figure professionali che l'operatore economico dovrà indicare per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura in questione dovranno essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi: - per le prestazioni di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore edile..."</i> <i>Al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara e la composizione del team, si chiede cortesemente di confermare se le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore edile possano essere rappresentate e ricoperte da un unico professionista, a condizione che quest'ultimo sia in possesso di tutti i titoli abilitativi e dei requisiti professionali richiesti per ciascuna delle suddette mansioni.</i> <i>In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.</i>	Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore edile possono essere ricoperte dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso dei titoli abilitativi, dei requisiti professionali e dell'eventuale esperienza specifica richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento di ciascuna delle suddette funzioni. Si precisa Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori.
6	Richiesta relativa all'offerta tecnica (PARAGRAFO A)	<i>Spettabile Stazione Appaltante, in merito alle modalità di presentazione della documentazione dell'Offerta tecnica (Paragrafo A) per ciascun servizio, si chiede se sia consentito sostituire il foglio in formato UNI A3, previsto per l'inserimento di disegni e fotografie, con 2 (due) fogli in formato UNI A4. In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.</i>	Si precisa che, ai fini della predisposizione dell'Offerta Tecnica – Paragrafo A, è consentita la sostituzione di ciascun foglio in formato UNI A3 con n. 2 fogli in formato UNI A4, fermo restando il rispetto del numero massimo di elaborati previsto dal Disciplinare di gara e l'osservanza di tutte le ulteriori prescrizioni ivi contenute.
7	Richiesta chiarimenti e messa a disposizione PFTE	<i>Con riferimento alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto, si rileva che nel Documento d'Indirizzo alla Progettazione (DIP) viene richiamato e citato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell'intervento. Tuttavia, tali elaborati progettuali non risultano allegati alla documentazione di gara né consultabili sulla piattaforma. Poiché il contenuto del PFTE è fondamentale per comprendere lo stato dei luoghi, i vincoli d'insieme e l'esatta estensione delle prestazioni richieste (essenziali per la formulazione dell'offerta economica e della proposta tecnica), si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante di pubblicare gli elaborati del suddetto PFTE.</i>	Si precisa che gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) richiamati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) non costituiscono documentazione posta a base di gara e, pertanto, non sono allegati alla documentazione di gara. Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica ed economica, gli operatori economici dovranno fare esclusivo riferimento alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma telematica, ritenuta dalla Stazione Appaltante completa e sufficiente per la corretta individuazione delle prestazioni richieste e per la predisposizione dell'offerta. Si evidenzia che anche il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è oggetto della procedura di gara.

8	Informazioni indagini, professionisti impiegati, schede servizi	a) <i>Il disciplinare da voi allegato alla documentazione riporta a pag 7, par INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE. Si chiede se queste attività sono da affidare con altra gara/bando.</i> b) <i>Si chiede se la figura del geologo e del tecnico acustico sono subappaltabili</i> c) <i>Si chiede se la figura del geologo e del tecnico acustico sono subappaltabili</i> d) <i>Si chiede di specificare il numero minimo dei professionisti del gruppo di lavoro richiesto</i>	a) Come indicato nel disciplinare di gara "si prevede che (le indagini) vengano eseguite, da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verrà sottoposto all'approvazione del RUP entro 7 giorni dalla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di ingegneria/architettura in questione" pertanto si conferma che l'affidamento delle indagini esula dall'incarico oggetto della procedura, ma si ritiene possibile ed auspicabile che l'esecuzione delle stesse possano essere affidate, dall'O.E. incaricato, a laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Il laboratorio designato dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale e svolgere direttamente le attività per le quali tale autorizzazione è richiesta dalla normativa vigente; in tal caso le spese saranno riconosciute a rimborso. b) Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara si chiarisce che le prestazioni afferenti al tecnico competente in acustica e al geologo possono essere affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, purché eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Resta in ogni caso ferma l'obbligatorietà dell'indicazione, in sede di offerta, delle figure professionali richieste dalla lex specialis qualora previste come componenti del gruppo di lavoro. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio. d) non viene specificato un numero minimo.
9	Prestazioni Acustica	<i>In relazione alle prestazioni per le quali è richiesta la Certificazione Acustica, circa il possesso dell'abilitazione prevista dalla normativa vigente e l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito con D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, si richiede di confermare che è possibile ricorrere al subappalto individuando un tecnico abilitato ed iscritto al già menzionato elenco.</i> <i>Rimanendo in attesa si inviano distinti saluti</i>	Si conferma che, per le prestazioni per le quali è richiesta la Certificazione Acustica, è possibile ricorrere al subappalto, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto dalla documentazione di gara. Il soggetto individuato quale subappaltatore per l'esecuzione delle suddette prestazioni dovrà essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla normativa vigente e risultare regolarmente iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.
10	richiesta chiarimenti	<i>Spett.le Stazione Appaltante,</i> <i>in virtù di quanto riportato nel disciplinare di gara a pag. 15 nella sezione - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA - "è richiesto un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 antecedenti la pubblicazione del bando E NON SUPERIORE AL VALORE STIMATO DELL'APPALTO", chiediamo se a società che abbiano un fatturato superiore all'importo a base di gara sia preclusa la possibilità di partecipare alla gara.</i>	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.
11	Richiesta di chiarimento sul requisito di capacità tecnico-professionale categoria E.08	<i>Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla categoria E.08 (grado di complessità 0,95), possano essere ritenuti validi anche servizi svolti nella categoria E.12 (grado di complessità 1,15), in quanto appartenente alla medesima macro-categoria (Edilizia) e caratterizzata da un grado di complessità superiore. Cordiali saluti</i>	Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'Operatore Economico può proporre, a propria discrezione, servizi riferiti a categorie aventi grado di complessità uguale o superiore rispetto a quello richiesto dal Disciplinare, al fine di comprovare il possesso delle competenze e dell'esperienza richieste. La verifica della coerenza e dell'idoneità dei servizi dichiarati, in aderenza a quanto prescritto dal Disciplinare di gara e ai fini della valutazione dei criteri fissati, sarà demandata alla Commissione giudicatrice, nell'ambito delle proprie competenze.

12	Richiesta Chiarimenti	Spett.le Stazione Appaltante, si chiedono i seguenti chiarimenti. 1. Con riferimento all'organigramma del gruppo di lavoro richiesto dal disciplinare di gara, si chiede di chiarire se sia consentito che il medesimo professionista possa ricoprire più incarichi/ruoli contemporaneamente. 2. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale previsti dal disciplinare di gara per le prestazioni di progettista, direttore dei lavori e direttore operativo, si chiede se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante professionista iscritto alla Sezione B dell'Ordine degli Ingegneri da oltre 5 anni, purché in possesso di comprovata esperienza quinquennale nelle prestazioni richieste. Cordiali saluti.	1. Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo possono essere ricoperte dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso dei titoli abilitativi, dei requisiti professionali e dell'eventuale esperienza specifica richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento di ciascuna delle suddette funzioni. Si precisa Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori. 2. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto mediante iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale
13	Richiesta Chiarimenti	Spett.le Stazione Appaltante, Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale previsti dal disciplinare di gara per le figure di progettista, direttore dei lavori e direttore operativo nel settore impianti meccanici e impianti elettrici, si chiede di chiarire se possa ritenersi ammissibile anche un professionista iscritto alla Sezione B dell'Ordine degli Ingegneri da oltre 5 anni, in possesso di comprovata esperienza quinquennale nelle prestazioni richieste. Il quesito deriva dal fatto che il disciplinare, a pag. 15, prevede espressamente, in alternativa alla laurea magistrale o quinquennale, anche il possesso del diploma di Perito Termotecnico/Elettrotecnico con esperienza quinquennale nel settore specifico. Cordiali saluti.	Questa stazione appaltante, in relazione alla complessità dell'intervento previsto nell'immobile oggetto di adeguamento, ha voluto prevedere quale requisito di idoneità professionale l'iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale. L'ulteriore indicazione del possesso del diploma di Perito Termotecnico/Elettrotecnico con esperienza quinquennale nel settore specifico, costituisce un refuso.
14	Richiesta chiarimento	Buon pomeriggio, con la presente si richiede un chiarimento in merito a un requisito indicato nell'istanza RTP, dove viene richiesto quanto segue: con riferimento al professionista legittimato per le procedure BIM: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara. Tuttavia, da una verifica del Disciplinare di gara, tale figura professionale non sembrerebbe essere espressamente citata tra i requisiti richiesti. Pertanto, si chiede cortesemente di chiarire se il professionista legittimato per le procedure BIM debba effettivamente essere presente all'interno del gruppo di lavoro oppure se il riferimento indicato nell'istanza RTP debba intendersi come un refuso. In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.	trattasi di refuso
15	Richiesta chiarimento	A pag. 14 e 15 del Disciplinare di gara, per le prestazioni vengono richiesti professionisti con almeno 5 anni di iscrizione all'Ordine di competenza, mentre nel Capitolato a pag. 3 nell'Art.4, sempre per i professionisti, vengono richiesti almeno 10 anni di iscrizione all'Ordine di competenza. Si chiede quali siano gli anni richiesti di iscrizione all'Ordine. Sempre a pag. 14 del Disciplinare di gara, vengono richieste le figure professionali del Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore operativo, una per ogni categoria di lavoro, si può specificare meglio se nel caso del Direttore dei Lavori, ne viene richiesto uno per ogni categoria di lavori? Inoltre, riguardo ai 4 Direttori operativi richiesti, uno per ogni categoria di lavori, nello schema competenze tecniche allegato, si evidenzia che tali prestazioni non sono corrisposte. Si chiede quale sia la modalità di pagamento dei Direttori operativi impiegati, e con quali somme tali tecnici verranno corrisposti Grazie	Preso atto della segnalazione di incongruenza tra quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto rispetto all'anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali, si conferma il dato contenuto nel disciplinare di gara, ovvero 5 anni di iscrizione. Si conferma che in armonia a quanto indicato in giurisprudenza in ambito lavori pubblici il Direttore dei Lavori quale figura unitaria responsabile del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, eventualmente coadiuvato da Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere dotati delle necessarie competenze specialistiche.
16	elaborati grafici	Buongiorno, nel DIP sono presenti immagini riferite a piante, planimetrie, prospetti e sezioni, poiché trattasi di immagini di non nitida risoluzione è possibile ricevere immagini migliori ed eventualmente fotografie del fabbricato?	Si allegano planimetrie

17	Chiarimento subappalto e garanzia provvisoria	1. Si chiede cortese chiarimento riguardo quanto previsto dal paragrafo "SUBAPPALTO" del Disciplinare di Gara: "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio." E' quindi possibile, per le prestazioni di relazione geologica e relazione acustica indicare il subappalto senza costituire RTP con codesti professionisti? E' possibile limitare RTP alle prestazioni principali (architetto, ing. civile strutture, ing. impiantista), indicando il giovane professionista in aggiunta e mantenendo le altre figure in subappalto? 2. In merito alla garanzia provvisoria, è possibile usufruire della riduzione del 50% sulla fidejussione trattandosi di RTP costituito da singoli professionisti o studio associato con meno di 10 dipendenti (microimprese)? In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. Grazie	1. Si conferma quanto previsto al paragrafo "SUBAPPALTO" del Disciplinare di Gara. -----Per le prestazioni relative alla relazione geologica e alla relazione acustica è possibile ricorrere al subappalto, senza necessità di costituire un RTP con i professionisti incaricati di tali attività, purché la volontà di subappaltare tali prestazioni sia specificamente ed espressamente dichiarata sia nel DGUE sia nella domanda di partecipazione, come previsto dal Disciplinare di Gara. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio È altresì possibile limitare la composizione del RTP alle prestazioni principali (ad esempio, progettazione architettonica, progettazione strutturale e progettazione impiantistica), indicando il giovane professionista ai sensi della normativa vigente e mantenendo le ulteriori figure professionali specialistiche in regime di subappalto. 2. si conferma quanto previsto al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA" DEL DISCIPLINARE DI GARA
18	Prestazioni Acustica	In relazione alle prestazioni per le quali è richiesta la Certificazione Acustica, circa il possesso dell'abilitazione prevista dalla normativa vigente e l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito con D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, si richiede di confermare che è possibile ricorrere al subappalto individuando un tecnico abilitato ed iscritto al già menzionato elenco. Rimanendo in attesa si inviano distinti saluti	Si conferma che, per le prestazioni per le quali è richiesta la Certificazione Acustica, è possibile ricorrere al subappalto, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto dalla documentazione di gara. Il soggetto individuato quale subappaltatore per l'esecuzione delle suddette prestazioni dovrà essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla normativa vigente e risultare regolarmente iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio
19	CARICAMENTO BUSTA AMMINISTRATIVA	Spettabile Stazione Appaltante, si richiede chiarimento per il caricamento del file istanza di partecipazione. Nello specifico, si segala che la scrivente, che parteciperà alla procedura in RTP, come da disciplinare e da documentazione allegata, deve predisporre il documento Mod01_BIS ISTANZA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA RTP. Ordunque, dal momento che sia lo slot MOD_01 che MOD01_bis sono segnalati con l'asterisco, e quindi con caricamento obbligatorio, raggruppamenti inseriscono lo stesso file ad entrambi gli slot?	Premesso che la gestione del Portale informatico non dipende da questa stazione appaltante, ragion per cui per le questioni operative si rimanda alla consultazione del manuale. In ogni caso, qualora il sistema imponesse il caricamento di un file potrà essere inserito lo stesso file in entrambi "Gli slot".
20	REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA	Spettabile Stazione Appaltante, si richiede chiarimento per il requisito di capacità economica e nello specifico, il disciplinare recita " fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto". La scrivente chiede se la dicitura "NON SUPERIORE" sia un refuso. Cordiali saluti	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.
21	REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA	Spettabile Stazione Appaltante, si richiede chiarimento per il requisito di capacità economica e nello specifico, il disciplinare recita " fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto". La scrivente chiede se la dicitura "NON SUPERIORE" sia un refuso. Cordiali saluti	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.

22	GRG STUDO VECCHI & ASSOCIATI	Spettabile Stazione Appaltante <i>In merito al requisito previsto per la figura incaricata della Certificazione Energetica, per la quale il disciplinare alla pagina 15, richiede l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori accreditati nella Regione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si chiede di confermare se:</i> <i>- tale previsione debba intendersi riferita esclusivamente all'iscrizione nell'elenco dei certificatori energetici della Regione Siciliana, oppure se possano essere ritenuti idonei anche professionisti abilitati alla certificazione energetica secondo la normativa nazionale vigente e/o iscritti in elenchi regionali equivalenti, e che nell'eventualità di aggiudicazione dell'Appalto possano successivamente accreditarsi presso l'elenco della Regione Sicilia.</i> Grazie	Si conferma la (preventiva) richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori accreditati nella Regione (Sicilia)
23	QUESITO	Gentile RUP, <i>con riferimento ai requisiti professionali richiesti per le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore impianti meccanici/idrico-sanitari/antincendio e impianti elettrici, si chiede di chiarire se il requisito relativo al possesso della laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore industriale) debba intendersi come requisito tassativo ed esclusivo oppure se possa ritenersi soddisfatto anche da un professionista laureato in Ingegneria Civile, regolarmente iscritto alla Sezione A dell'Ordine degli Ingegneri da oltre cinque anni e in possesso di comprovata esperienza professionale, anchessa superiore a cinque anni, nella progettazione e direzione lavori di impianti meccanici, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici.</i> <i>Si chiede pertanto di confermare se, ai fini della partecipazione, sia ammessa l'indicazione di un Ingegnere Civile in possesso delle predette competenze ed esperienze professionali per i ruoli sopra richiamati, in considerazione delle attribuzioni professionali riconosciute agli iscritti alla Sezione A dell'Ordine degli Ingegneri ai sensi del D.P.R. 328/2001.</i> <i>In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</i>	Si conferma ai fini della partecipazione, è ammessa l'indicazione di un Ingegnere Civile in possesso delle predette competenze ed esperienze professionali per i ruoli definiti nel disciplinare di gara. Si coglie l'occasione per specificare che i ruoli di progettista strutture e progettista impianti si intende esteso anche agli Architetti nei limiti dell'art 52 RD 2537/1925 e della Giurisprudenza (riferimenti normativi consiglio Di Stato Sez VI n 1550/2013 - RD 2537/1925 - art 10 del decreto legislativo 36/2023.
24	Chiarimento sul requisito di capacità economica fatturato globale	<i>Con riferimento al paragrafo del Disciplinare di gara relativo ai Requisiti di capacità economica, nel quale viene richiesto un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, si chiede di confermare se la locuzione non superiore al valore stimato dell'appalto debba intendersi quale mero refuso materiale e se, pertanto, il requisito richiesto debba correttamente intendersi come fatturato globale non inferiore al valore stimato dell'appalto, pari a 319.791,23, ovvero se la Stazione Appaltante intenda applicare un diverso limite/requisito di capacità economica.</i> <i>Si chiede, inoltre, di precisare se detto requisito debba essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e con quali eventuali percentuali minime in capo alla mandataria e/o alle mandanti.</i>	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.
25	Chiarimento sulla composizione del raggruppamento e sulla coincidenza delle figure professionali	<i>Con riferimento alle figure professionali richieste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'appalto, si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione, il medesimo professionista possa ricoprire più ruoli/funzioni all'interno del gruppo di lavoro, purché in possesso dei relativi titoli di studio, iscrizioni, abilitazioni, certificazioni ed esperienze professionali richieste per ciascuna prestazione.</i> <i>Si chiede altresì di confermare che non sia previsto un numero minimo inderogabile di professionisti/componenti del raggruppamento, essendo sufficiente che il RTP garantisca complessivamente tutte le professionalità richieste dalla lex specialis e tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e capacità tecnica previsti dal Disciplinare.</i> <i>Resta ferma, naturalmente, la distinzione tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ove prevista dalla documentazione di gara, nonché la presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei, ai sensi della normativa applicabile.</i>	-le figure professionali possono coincidere nel medesimo soggetto professionista, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e delle esperienze specifiche previste dal disciplinare di gara. Si precisa Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori. - non è previsto un numero minimo. Si conferma la distinzione tra il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nonché l'obbligo di assicurare la presenza del giovane professionista all'interno dei raggruppamenti temporanei, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente come quanto riportato nel disciplinare di gara.
26	RICHIESTA CHIARIMENTO	<i>Si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale gradi di complessità uguale o superiore siano idonei a comprovare il requisito (es. E.22 copre E.08).</i>	Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'Operatore Economico può proporre, a propria discrezione, servizi riferiti a categorie aventi grado di complessità uguale o superiore rispetto a quello richiesto dal Disciplinare, al fine di comprovare il possesso delle competenze e dell'esperienza richieste.

27	Richiesta di informazioni	Gentile S.A. Si chiede: a) se le figure presenti a pagina 14 inerenti al gruppo di lavoro, possano essere soggette a subappalto o avvalimento (oltre a quelle indicate nella sezione del Subappalto a pag.16) b) Tra le figure del gruppo di lavoro, viene indicata la figura di "Coordinamento della Sicurezza". Essa è riferita alla sola figura del CSE o anche del CSP? Nel secondo caso, sono da indicare come due figure distinte e separate? c) E' possibile che uno stesso soggetto occupi la figura di "Progettista, Direttore Lavori e Direttore Operativo" sia per il settore edile, settore delle strutture, settore impianti meccanici/idrico-sanitari/antincendio, settore impianti elettrici? d) Si chiede di definire il numero minimo di professionisti da indicare nel gruppo di lavoro. Grazie e un buon lavoro	Si chiarisce: a) per il subappalto quanto riportato a tale paragrafo. b) che la figura indicata nel gruppo di lavoro come "Coordinamento della Sicurezza" è riferita alle attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Si precisa Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori. c) che le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo per il settore edile, per le strutture e gli impianti possono coincidere nel medesimo soggetto professionista, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e delle esperienze specifiche previste dal disciplinare di gara. d) non vi è un numero minimo
28	ulteriore richiesta di chiarimenti	Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara relative alla Domanda di partecipazione (Mod. 01 e Mod. 01_bis), si chiede un chiarimento in merito alle modalità di presentazione della stessa in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). In particolare, non risulta del tutto chiaro se la domanda di partecipazione debba essere: presentata in forma unica, sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il RTI (in caso di RTI costituendo); oppure presentata singolarmente da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, mediante distinti modelli. Si chiede pertanto cortesemente di voler confermare la corretta modalità operativa ai fini della corretta predisposizione della documentazione di gara. Ringraziando anticipatamente per il chiarimento, si porgono cordiali saluti	Si chiarisce che, in caso di partecipazione in forma di RTI/RTP costituendo, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il Mod. 01_bis – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica RTP, predisposto per tale modalità di partecipazione. Il modello dovrà essere compilato in forma unica e sottoscritto da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento costituendo.
29	CHIARIMENTO RELATIVO AL SUBCRITERIO C.2	Si chiede di chiarire se i curriculum richiesti per il subcriterio C.2 rientrino nel limite massimo di pagine previsto per il Paragrafo C della Relazione Unica.	Si chiarisce a che i curriculum richiesti per il subcriterio C.2 possono essere allegati separatamente rispetto alla Relazione Unica e, pertanto, non concorrono al computo del limite massimo di n. 1 foglio formato A4 e n. 1 foglio formato A3 previsto per il Criterio C, fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

30	Richiesta di chiarimento in merito ai requisiti del gruppo di Direzione Lavori	Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in ordine alla composizione del gruppo di lavoro previsto per l'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori. In particolare, dalla documentazione di gara sembrerebbe emergere la richiesta di individuare n. 4 figure professionali qualificate come: Direttore dei Lavori opere edili; Direttore dei Lavori strutture; Direttore dei Lavori impianti meccanici; Direttore dei Lavori impianti elettrici. Al riguardo si rappresenta che la disciplina vigente in materia di esecuzione dei lavori pubblici individua il Direttore dei Lavori quale figura unitaria responsabile del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, eventualmente coadiuvato da Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere dotati delle necessarie competenze specialistiche. Si chiede pertanto di precisare se: la Stazione Appaltante intenda richiedere la nomina di un unico Direttore dei Lavori, eventualmente supportato da tre Direttori Operativi specialistici (strutture, impianti meccanici e impianti elettrici); oppure la Stazione Appaltante intenda richiedere quattro distinte figure professionali aventi ciascuna il ruolo di Direttore dei Lavori per le rispettive categorie specialistiche. In tale seconda ipotesi si chiede altresì di specificare: le modalità di coordinamento tra le diverse figure; l'individuazione del soggetto responsabile della funzione unitaria di Direzione dei Lavori prevista dalla normativa vigente; le modalità di sottoscrizione degli atti contabili, dei certificati e dei verbali di competenza della Direzione dei Lavori. Il presente chiarimento si rende necessario al fine di una corretta interpretazione della lex specialis di gara e della conseguente composizione del gruppo di lavoro richiesto. Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.	Siconferma che in armonia a quanto indicato in giurisprudenza in ambito lavori pubblici il Direttore dei Lavori quale figura unitaria responsabile del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, eventualmente coadiuvato da Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere dotati delle necessarie competenze specialistiche.
31	REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA	Spett. Il, In merito al requisito economico finanziario si chiede se ciò che è indicato da disciplinare e che di seguito viene riportato sia un rifiuto. - un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto;	Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", pagina 15, secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale, ma deve intendersi correttamente "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore e pari ad 1 volta l'importo stimato dell'appalto.
32	SUBAPPALTO	Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si chiede di confermare se le attività relative alle indagini preliminari siano subappaltabili. Si chiede inoltre di chiarire se le figure professionali del geologo e del tecnico competente in acustica debbano essere incluse nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) anche nell'ipotesi in cui le relative prestazioni siano subappaltabili. Cordiali Saluti	Le attività relative alle indagini preliminari non sono oggetto di questa procedura e pertanto non ricorre il caso della subappaltabilità. Le prestazioni subappaltate non devono appartenere necessariamente ai professionisti che partecipano al raggruppamento. Tuttavia, la mancata preventiva individuazione di tutte le figure coinvolte nella candidatura incide sulla valutazione rispetto al criterio da parte della commissione.
33	RE: REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di confermare che al fine di assolvere il suddetto requisito possano essere utilizzati anche solo servizi di progettazione (pfte, pd, pe)	I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere dimostrati rispetto a tutte le prestazioni oggetto di affidamento ovvero: progettazione di fattibilità tecnico- economica e/o esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza
34	RICHIESTA CHIARIMENTO	CON RIFERIMENTO ALLE FIGURE PROFESSIONALI COSTITUENTI IL GRUPPO DI LAVORO ED IN PARTICOLARE AL "Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore impianti meccanici/idrico-sanitari/antincendio", il termine "settore industriale" si riferisce al titolo di studio o ai settori dell'Ordine professionale? Restando in attesa si porgono Distinti Saluti	La previsione del possesso della laurea in ingegneria (settore industriale) riguardante la figura di Progettista, direttore dei lavori e direttore operativo nel settore impianti meccanici/idrico etc non è da intendere come obbligo di possesso della laurea in ingegneria industriale, dal momento che le figure professionali abilitate all'esecuzione di queste prestazioni possono avere altre specializzazioni (ingegneria civile, architettura etc purché iscritti nella sezione A dei rispettivi ordini professionali. Ciò vale anche per altre figure professionali indicate nel paragrafo REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE

35	Allegato 01 - Istanza di partecipazione	<i>Gentilissimi, in riferimento all'Allegato " Mod_01_Istanza_e_dichiarazione_unica" da voi caricato nella documentazione di gara, figura nel capitolo "Per tutti gli operatori economici su indicati:" la richiesta di indicare il "professionista legittimato per le procedure BIM: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dei requisiti richiesti del Disciplinare gara". Poichè nel disciplinare di gara non viene menzionata la richiesta di prevedere una figura BIM, si chiede se sia un errore e quindi si può non compilare questa sezione della domanda.</i>	In riferimento alla figura BIM si precisa che è stato un refuso
36		<i>Gent.mi, con riferimento all'O.T. ed ed in particolare al Criterio C, si chiede se l'indicazione a pag 25 del Disciplinare "La relazione dovrà contenere per ogni figura del Gruppo di lavoro proposto una tabella con i seguenti dati, tenendo conto delle professionalità e delle unità minime richieste nei paragrafi successivi" sia da considerarsi un refuso, in quanto non è presente alcuna tabella. Grazie.</i>	Si conferma la correttezza di quanto riportato nel disciplinare tenuto conto che la tabella deve essere prodotta dal concorrente.
37		<i>Con la presente si richiede un chiarimento in merito alle seguenti figure di cui a pagina 15 del Disciplinare di gara: - Esperto EGE "per la prestazione di Certificazione Energetica: iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori accreditati nella Regione secondo quando previsto dalla normativa vigente"; - Esperto in materia acustica "per le prestazioni in Certificazione Acustica: abilitazione prevista dalla normativa vigente e l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito con D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42". In particolare, si chiede se, ai fini dell'inclusione di tali figure nel gruppo di lavoro sia possibile il ricorso a professionisti legati da un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per la gara, prima della presentazione dell'offerta.</i>	Non è prevista la figura del consulente mentre è prevista la sub appaltabilità di alcune prestazioni, ovvero, la formazione di un RTP.
38		<i>Quesito n. 1 Fungibilità delle categorie d'opera ai fini dei requisiti di capacità tecnico-professionale (E.20 - E.08) Il paragrafo "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare richiede, per ciascuna delle quattro categorie/ID indicate (E.08, S.03, IA.02, IA.03), l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione, DL e/o CSP/CSE per importi non inferiori a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria/ID. In particolare, per la categoria E.08 (G = 0,95) è richiesto un importo minimo di servizi pregressi pari ad 850.000,00. L'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 stabilisce che, ai fini della classificazione delle prestazioni professionali, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le Linee Guida ANAC n. 1 hanno chiarito che, all'interno della medesima categoria "Edilizia", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare non necessariamente di identica destinazione funzionale sono idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Il Disciplinare richiama espressamente in più punti il D.M. 17/06/2016 quale norma tecnica applicabile alla procedura. Si chiede pertanto di confermare: a) che siano idonei a comprovare il requisito di capacità tecnico-professionale per la categoria E.08 (G = 0,95) i servizi svolti, all'interno della medesima categoria "Edilizia", in categorie/ID aventi grado di complessità pari o superiore, con particolare riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a: E.20 Interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici esistenti, di carattere e contenuto ordinario (G = 0,95); b) che, ai fini della valutazione dell'analogia delle opere, prevarrà un criterio sostanziale (tipologia di intervento, affinità tecnico-funzionale, presenza di opere strutturali in c.a., impiantistiche ed edili) sul criterio meramente formale di coincidenza del codice ID, anche in coerenza con il criterio di affinità previsto dal Disciplinare per la valutazione dell'offerta tecnica (sub-criterio A.1). Quesito n. 2 Formulazione del requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato globale) Il paragrafo "Requisiti di capacità economica" del Disciplinare prescrive: "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto". La dicitura "non superiore" appare in contrasto con la prassi consolidata di formulazione dei requisiti di capacità economica nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ove il fatturato è ordinariamente richiesto come soglia minima di partecipazione ("non inferiore a"), e parrebbe altresì in contrasto con il principio del massimo confronto concorrenziale di cui all'art. 3 del Codice. Si chiede pertanto di chiarire se la formulazione "non superiore al valore stimato dell'appalto" sia frutto di mero refuso e debba intendersi correttamente come "non inferiore a una volta il valore stimato dell'appalto" (319.791,23) ovvero secondo altra diversa misura, e di precisarne in tal caso il dato esatto.</i>	<i>Quesito 1 a) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'Operatore Economico può proporre, a propria discrezione, servizi riferiti a categorie aventi grado di complessità uguale o superiore rispetto a quello richiesto dal Disciplinare, al fine di comprovare il possesso delle competenze e dell'esperienza richieste. b) Attenendosi ai criteri contenuti nel disciplinare di gara, la valutazione è rimessa alla discrezionalità della commissione giudicatrice 2) Si conferma che l'espressione riportata nel Disciplinare di Gara al paragrafo "Requisiti di capacità economica e finanziaria", secondo cui è richiesto "un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto", è da intendersi quale mero errore materiale.</i>
39		<i>Buon pomeriggio, con la presente si richiede quali debbano essere i requisiti e le certificazioni possedute dal Certificatore Energetico presente nel gruppo di lavoro e se lo stesso debba essere tassativamente accreditato nella Regione Sicilia o può essere accreditato in altra regione. Saluti</i>	Si chiarisce che il requisito richiesto dal Disciplinare deve intendersi riferito al possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di certificatore energetico secondo la normativa vigente. Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura, possono essere indicati anche professionisti abilitati ai sensi della normativa nazionale e/o iscritti in elenchi regionali equivalenti, fermo restando che, prima dell'esecuzione della prestazione, il professionista incaricato dovrà risultare regolarmente accreditato/iscritto nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana, ove richiesto dalla disciplina regionale applicabile.

40	<i>Si chiede di confermare che il ruolo di "progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore impianti meccanici/idrico-sanitari/antincendio" e di "Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore impianti elettrici" possa essere ricoperto dal medesimo soggetto professionista e che lo stesso possa un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri sez. A, sett. a in possesso delle esperienze richieste</i>	Si conferma che le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo per gli impianti meccanici/idrico-sanitari/antincendio e per gli impianti elettrici possono coincidere nel medesimo soggetto professionista, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e delle esperienze specifiche previste dal disciplinare di gara. Pertanto, tali incarichi possono essere ricoperti da un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri – Sezione A, Settore a), che dimostri adeguata e comprovata esperienza nei settori impiantistici oggetto dell'affidamento." i coglie l'occasione per specificare che i ruoli di progettista strutture e progettista impianti si intende esteso anche agli Architetti nei limiti dell'art 52 RD 2537/1925 e della Giurisprudenza (riferimenti normativi consiglio Di Stato Sez VI n 1550/2013 - RD 2537/1925 - art 10 del decreto legislativo 36/2023.
41	<i>Con riferimento al requisito relativo alla categoria IA.03, si chiede conferma che possano essere utilizzati servizi espletati nella categoria IA.04, appartenente alla medesima destinazione funzionale e caratterizzata da grado di complessità superiore, in conformità ai principi applicabili ai servizi di ingegneria e architettura e alle classificazioni del D.M. 17/06/2016</i>	Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'Operatore Economico può proporre, a propria discrezione, servizi riferiti a categorie aventi grado di complessità uguale o superiore rispetto a quello richiesto dal Disciplinare, al fine di comprovare il possesso delle competenze e dell'esperienza richieste.
42	<i>in riferimento al gruppo di lavoro si chiede conferma che l'attività del Progettista, Direttore Lavori e Direttore Operativo per il settore edile, per le strutture e gli impianti possa essere svolta da un'unica figura. Inoltre si chiede se la progettazione degli impianti possa essere svolta da un architetto con laurea in vecchio ordinamento o se debba essere svolta da un ingegnere o perito. Per quanto riguarda invece il livello LC2 richiesto per le indagini, si chiede come verrà corrisposta la prestazione non essendo presente nel calcolo della parcella. Saluti, grazie.</i>	Si conferma che le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo per il settore edile, per le strutture e gli impianti possono coincidere nel medesimo soggetto professionista, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e delle esperienze specifiche previste dal disciplinare di gara. La progettazione degli impianti dovrà essere svolta da un professionista abilitato all'esercizio delle relative competenze professionali ai sensi della normativa vigente. la prestazione per le verifiche LC" sono renumerate con le prestazioni corrispondenti previste dal Dm 16,06,2016
43	<i>Buonasera, Si chiede alla Spettabile Stazione Appaltante: 1. Si chiede conferma che relativamente alla risposta del Sub-Criterio C.2 della Relazione Unica, questa dovrà essere data tramite i Curricula vitae dei professionisti da allegare oltre il numero di 1 foglio A4 e 1 foglio A3. 2. In caso affermativo, si chiede conferma che la dicitura "estratto dei curricula vitae" coincida con i curricula vitae da allegare oltre il numero di 1 foglio A4 e 1 foglio A3 relativo al Criterio C. 3. Si chiede conferma che le professionalità e unità minime richieste, come scritto nel testo alla pag.25 del Disciplinare, corrispondano a: progettista in ambito Architettonico, Progettista di strutture, progettista impiantista, progettista impiantista esperto in impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Cordialità</i>	1. Si conferma che, ai fini della valutazione del Sub-Criterio C.2, gli estratti dei curricula vitae dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro possono essere allegati separatamente rispetto alla Relazione Unica e, pertanto, non concorrono al computo del limite massimo di n. 1 foglio formato A4 e n. 1 foglio formato A3 previsto per il Criterio C, fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella documentazione di gara. 2. Il concorrente potrà allegare un estratto dei curricula vitae dei professionisti coinvolti, al fine di mettere in evidenza le relative esperienze, professionalità, specializzazione 3. Si conferma che le professionalità e le unità minime richieste corrispondono a quelle di pag. 25 del Disciplinare.
44	<i>Dall'esame della documentazione di gara si rileva che il quadro economico e il riepilogo dei corrispettivi riportano la voce Direzione dei Lavori per l'importo di 122.890,64, senza evidenziare separatamente il corrispettivo relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Tuttavia, nella determinazione analitica dei corrispettivi risulta presente la prestazione Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione per le diverse categorie d'opera. Considerato che il Capitolato prevede espressamente la distinzione tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, si chiede di chiarire quale sia l'importo specificamente attribuito alla prestazione di CSE e se lo stesso debba intendersi compreso nella voce riepilogativa Direzione dei Lavori pari a 122.890,64</i>	Si precisa che il corrispettivo indicato nel quadro economico e nel riepilogo delle prestazioni alla voce "Direzione dei Lavori", ricomprende anche il compenso relativo alla prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).